

Lì, 07/04/2017

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**  
**ANNO 2017**

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2017 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno d'imposta 2017, non variate rispetto all'anno 2016. Sono stati confermati anche i valori di riferimento per le aree edificabili.

<b>Quali soggetti interessa</b>	Proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi; locatari finanziari di beni immobili.
<b>IMMOBILI PER I QUALI NON SI VERSA L'IMPOSTA</b>	
<p><b>-Abitazioni principali e relative pertinenze</b> (una sola per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C7) esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A1/, A/8 e A/9.</p> <p><b>-Assimilati:</b></p> <p>a) unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Va presentata dichiarazione IMU come da indicazioni nelle pagine seguenti.</p> <p>b) ai sensi dell'art.9/bis del D.L. 47/2014, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p> <p><b>Fabbricati strumentali all'attività agricola</b> di cui all'art.9, comma 3-bis del D.L. n.557 del 1993</p> <p><b>Terreni agricoli: esenti per l'intero territorio comunale in quanto classificati come "montani" ai sensi art.7, lett. h) D. Lgs. 504/92 e Circolare Ministero Finanze n.9 del 14/06/1993</b> (art.1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).</p> <p>Vedi inoltre sezione "ASPETTI PARTICOLARI".</p>	

<b>IMMOBILI PER I QUALI SI VERSA L'IMPOSTA</b>				
	aliquota comune	aliquota stato	codice tributo da indicare su mod.F24	termini per il versamento
Abitazioni principali appartenenti alla categorie catastali A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C7)	0,4%		3912	<b>ACCONTO: 16 GIUGNO</b> (pari al 50% dell'imposta dovuta)  <b>SALDO: 18 DICEMBRE</b>
Fabbricati a disposizione, locati (vedi disposizioni per fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e cittadini iscritti AIRE)	0,76%		3918	
Pertinenze dell'abitazione principale oltre la prima di ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.				
Aree fabbricabili	0,76%		3916	
Fabbricati classificati nella categoria catastale D (esclusi D/10)		0,76%	3925	
<b>DETRAZIONI :</b> -Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9, e relative pertinenze (una sola per ogni categoria catastale C/2,C/6 e C7)	<p style="text-align: center;"><b>€ 200,00</b></p> <p>rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione e, in caso di utilizzo da più comproprietari, in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso</p> <p>N.B. dal 2014 <b><u>non è più prevista</u></b> la detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni.</p>			
<b><u>BASE IMPONIBILE:</u></b>				
<b><u>Fabbricati:</u></b>				
la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:				
-160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi gli A10) e nelle categorie catastali C2-C6-C7				
-140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C3-C4-C5				
-80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D5 e A10				
-65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusi i D5)				
-55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C1				
<b><u>Fabbricati di interesse storico e artistico (di cui all'art.10 del codice D. Lgs. 22/01/2004, n.42) e Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati:</u></b> La base imponibile è ridotta del 50%. Va presentata dichiarazione IMU come da indicazioni nelle pagine seguenti.				
<b><u>Aree edificabili:</u></b>				
valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. <u>Il Comune ha stabilito dei valori minimi di riferimento come risulta dalla tabella riportata in calce alla presente informativa.</u>				

**MODALITA' DI VERSAMENTO:**

Tramite il modello F24 utilizzando i seguenti codici:

3912 abitazione principale (Comune)

3916 aree fabbricabili (Comune)

3918 altri fabbricati (Comune)

3925 fabbricati GRUPPO D (Stato)

**CODICE CATASTALE COMUNE DI POVOLETTO : G949**

**VERSAMENTO MINIMO:** € 12,00 dovuti da ciascun soggetto passivo, riferito all'imposta annua complessivamente dovuta.

**ARROTONDAMENTO:**

**all'euro:** per difetto se inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

**1) ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE - ASSIMILAZIONI OPERATE DAL COMUNE:**

Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare**, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**.

Il Comune di Povoletto **ha assimilato** all'abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locati.

**DICHIARAZIONI:**

I contribuenti devono presentare la dichiarazione entro il **30 giugno dell'anno successivo** alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello ministeriale. Si precisa che, ai fini dell'applicazione dei benefici IMU la dichiarazione va presentata a pena di decadenza delle agevolazioni.

**ASPETTI PARTICOLARI:**

**Abitazioni ex coniugi:** ai soli fini IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. E' quindi solo l'ex coniuge, assegnatario dell'abitazione, indipendentemente dalla proprietà, che deve versare l'IMU, applicando le agevolazioni previste per l'abitazione principale.

**Abitazione posseduta da personale appartenente alle Forze Armate e di Polizia, Vigili del Fuoco:** per tale fabbricato, che non sia stato concesso in locazione, non sono richieste le

condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica ai fini dell'applicazione dell'IMU come abitazione principale. L'agevolazione decorre dal 1 luglio 2013.

**Concessione in uso gratuito dell'abitazione a parenti:** dal 2016 è prevista la **riduzione al 50% della base imponibile** per un solo immobile concesso in comodato ai parenti entro il 1° che la utilizzano come abitazione di residenza e dimora, alle seguenti condizioni:

1. il **contratto di comodato** deve essere **registrato**;

2. il **comodante non deve possedere altri immobili in Italia** (ad eccezione della propria abitazione di residenza e dimora nello stesso Comune dell'immobile concesso in comodato).

L'agevolazione non si applica ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9

**Fabbricati di interesse storico artistico:** è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, calcolata sulla rendita risultante in catasto.

**Fabbricati di proprietà di cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE):** per detti fabbricati si applicherà l'aliquota ordinaria del 0,76 per cento. **E' escluso il versamento dell' IMU solamente per l' unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza,** a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

**Terreni agricoli:** dal 2016 sono di nuovo **esenti per l'intero territorio comunale** in quanto classificati come "montani" ai sensi art.7, lett. h) D. Lgs. 504/92 e Circolare Ministero Finanze n.9 del 14/06/1993 (art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

**Immobili locati a canone concordato:** riduzione del 25% dell'Imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

**SUL SITO INTERNET DEL COMUNE [www.comune.povoletto.ud.it](http://www.comune.povoletto.ud.it) SARA' DISPONIBILE IL LINK "IMU ON LINE" PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA E LA STAMPA DEL MOD.F24**

L'Ufficio Tributi, negli orari di apertura al pubblico sotto riportati, è a disposizione per ogni chiarimento o informazione:

lunedì: 8.30-13.00; martedì/giovedì: 10.00-13.00/17.00-18.30; mercoledì/venerdì: 10.00-13.00

Tel. 0432/664082 (Signora Degano Loredana) Fax 0432/664094

e-mail: [tributi@comune.povoletto.ud.it](mailto:tributi@comune.povoletto.ud.it)

**TABELLA DEI VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

Articoli di riferimento delle Norme di attuazione del P.R.G.C.	Zone Omogenee del PRGC		Valori delle Aree ai fini ICI (€/MQ)	
			Povoletto, Salt, Marsure di Sotto, Marsure di Sopra, Primulacco, Belvedere (fogli catastali: 11-13-14-18-19-20-23-24-25-28-29-30-31)	Grions, Siacco, Marsure di Sotto, Bellazoia, Magredis, Ravosa, Savorgnano (fogli Catastali: da 1 a 10 -12-15-16-17-21-22-26-27-32-33-34-35)
<b>Art.12</b>	Sottozona <b>A6</b> Aree Libere Edificabili <sup>(1)</sup>		<b>40</b>	<b>30</b>
<b>Art.13</b>	Zone Territoriali Omogenee " <b>B</b> " Residenziali		<b>60</b>	<b>50</b>
	Zone Territoriali Omogenee " <b>B/C – B</b> convenzionate		<b>40</b>	<b>30</b>
<b>Art.14</b>  (2)	Zone Territoriali Omogenee " <b>C</b> " Residenziali Di Espansione			
	1	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. collaudate	<b>65</b>	<b>55</b>
	2	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. <b>NON</b> collaudate	<b>20</b>	<b>15</b>
<b>Art.16</b>  (2)	Zone Territoriali Omogenee " <b>D2</b> " Industriali-Artigianali D'Espansione			
	1	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. collaudate	<b>30</b>	<b>30</b>
	2	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. <b>NON</b> collaudate	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>16.4</b>	Zone Territoriali Omogenee " <b>D2</b> " Industriali-Artigianali D'Espansione soggette a previa Convenzione e non a PRPC			
	1	Piano Regolatore Particolareggiato Convenzionato	<b>30</b>	<b>30</b>
	2	Piano Regolatore Particolareggiato <b>NON</b> Convenzionato	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Art.19</b>  (2)	Zona Territoriale Omogenea Mista Commerciale, Artigianale, Servizi Privati e Strutture Ricettive <b>D2/H2</b>			
	1	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. collaudate	<b>40</b>	<b>40</b>
	2	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. <b>NON</b> collaudate	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>Art.33</b>	Zone per servizi ed attrezzature collettive – DISCARICA ( <b>D</b> )		<b>5</b>	

- (1) il valore indicato deve essere applicato non alla superficie del lotto ma al volume edificabile previsto dalle norme d'attuazione del PRGC per la Sottozona **A6** Aree Libere Edificabili. Qualora l'area d'inviluppo dovesse coinvolgere proprietà diverse, alla suddivisione del volume complessivo si procederà proporzionalmente alle superfici di competenza rilevate graficamente.
- (2) Verrà applicato il valore stabilito dal collaudo delle opere di urbanizzazione e comunque non oltre **cinque** anni dalla firma della convenzione urbanistica per la realizzazione delle opere infrastrutturali, lo stesso criterio si applicherà qualora le opere fossero realizzate per stralci funzionali.

**RIDUZIONI PER CASI PARTICOLARI:** Nelle zone ad edificabilità diretta è riconosciuta una riduzione del 60% del valore tabellare, qualora la conformazione o la dimensione del fondo ne impedisca, comprometta o limiti notevolmente l'edificazione.